

La presente copia fotostatica composta di
n. 4 fogli è conforme al suo originale
Roma li 23.05.2018



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
0000220 del 23/05/2018

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

- VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, "*Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale*" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art.13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale, previo parere del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;
- VISTA** la legge 23 marzo 2001, n.93, "*Disposizioni in campo ambientale*" ed in particolare l'art.17, comma 3;
- VISTO** l'articolo 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, che nel sopprimere alcuni enti ritenuti "*inutili*" consentiva la proroga, da disporsi con DPCM, di taluni organismi collegiali, e l'art. 12 comma 20 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;
- VISTA** l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale viene rilevata l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;
- VISTO** che a seguito di tale soppressione le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l'Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in cui lo stesso era operante;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, concernente il "*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione*" e, in particolare, l'articolo 3 comma 1, lett. h;
- VISTO** il "*Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349*" approvato dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988;
- VISTO** il decreto del Segretario Generale 11 dicembre 2015 prot. 2342 SG, con il quale è stata istituita la "*Commissione di Valutazione delle istruttorie ai fini dell'individuazione delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'art. 13, comma 1 legge 8 luglio 1986, n. 349*";
- VISTO** il decreto ministeriale 11 maggio 2004 n. DEC/RAS/693/2004, con il quale il Ministro dell'Ambiente *pro tempore* ha individuato l'associazione denominata "*Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente onlus*", con sede a Roma, quale associazione di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge 349/1986;

ms

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

VISTA la nota prot.1999/SG del 12 novembre 2015 di avvio del procedimento di aggiornamento e verifica della persistenza dei requisiti previsti dall'art.13 della menzionata legge n.349/86, nonché la successiva nota di sollecito prot.291/SG del 3 febbraio 2016;

VISTA la nota del 14 febbraio 2016, acquisita al prot.683/SG del 15 marzo 2016, corredata di documentazione, con la quale il sig. [redacted], legale rappresentante pro tempore dell'associazione ANPANA, ha riscontrato la suddetta nota del 12 novembre 2015;

VISTA la comunicazione pervenuta tramite posta elettronica certificata in data 17 febbraio 2016 con cui [redacted] dichiarandosi responsabile nazionale dell'Ufficio Legale ANPANA (CF 97038680589) ha trasmesso il verbale dell'Assemblea Generale del 1° novembre 2015 che ratificava sia la nomina del Presidente [redacted], sia il provvedimento di espulsione del Presidente [redacted] del 6 novembre 2015;

VISTA la comunicazione pervenuta tramite posta elettronica certificata in data 10 marzo 2016 acquisita al prot.663/SG dell'11 marzo 2016, con la quale [redacted] dichiarandosi responsabile nazionale dell'Ufficio Legale ANPANA (CF 97038680589) ha trasmesso l'ordinanza del Tribunale di Roma - Terza Sezione Civile n.65130/2015 con cui, in merito alla controversia sulla carica di Presidente nazionale, veniva rigettato il ricorso presentato dal Sig. [redacted] contro il sig. [redacted];

VISTO il verbale prot.972/SG della citata Commissione di Valutazione delle istruttorie riunitesi in data 23 marzo 2016, in cui il suddetto organo collegiale dopo aver preso visione della suddetta ordinanza n.65130/2015 ha riconosciuto quale legale rappresentante il Sig. [redacted] e ha dichiarato quindi ammissibile la documentazione pervenuta e sottoscritta dallo stesso in relazione alla periodica verifica dei requisiti di cui al citato art.13;

VISTA la nota acquisita al prot.1354/SG del 31 maggio 2016 con la quale il Sig. [redacted] ha comunicato di aver rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente Nazionale dell'Associazione ANPANA;

VISTA la nota acquisita al prot.2174/SG del 21 settembre 2016 con la quale il Sig. [redacted] dichiarandosi legale rappresentante dell'ANPANA, ha comunicato l'indirizzo PEC dell'associazione: [redacted], nonché il trasferimento della sede legale in [redacted] (CF e Sito web invariati);

VISTA la nota acquisita al prot.1386/SG del 7 giugno 2016 con la quale il sig. [redacted] dichiarandosi legale rappresentante dell'associazione ANPANA - CF 97038680589 sede legale in [redacted] - sede amministrativa ad [redacted] [redacted] sito web www.anpana.it - p.e.c. [redacted] trasmetteva documentazione afferente alla periodica verifica della sussistenza dei requisiti di cui al citato art.13;

VISTA la nota prot.2631/SG del 3 novembre 2016 con la quale il Segretariato Generale del Ministero ha richiesto all'associazione ANPANA con sede legale in [redacted] [redacted] chiarimenti e documentazione integrativa al fine del completamento del procedimento di aggiornamento;

VISTA la nota del 3 gennaio 2017, acquisita al prot. 009/SG del 4 gennaio 2017, con la quale il sig. [redacted] rappresentante legale pro tempore dell'associazione ANPANA, ha riscontrato la suddetta nota del 3 novembre 2016 fornendo parte della documentazione

COD. 2590XCO098

ROMA, 2011-10-23 SE4

des

richiesta e chiedendo contestualmente una proroga dei termini previsti per la consegna dei documenti mancanti;

VISTO il verbale prot.284/SG della citata Commissione riunitasi in data 24 gennaio 2017 in cui viene preso atto, in base alla menzionata ordinanza del Tribunale di Roma n.65130/2015, che il Sig. [REDACTED] è il legittimo successore del [REDACTED]

[REDACTED] nella carica di Presidente nazionale dell'associazione ANPANA;

VISTA la nota prot.368/SG del 7 febbraio 2017 con la quale il Segretariato Generale del Ministero ha concesso la proroga richiesta dall'associazione;

VISTA la nota acquisita al prot.1398/SG del 9 giugno 2017 con la quale il sig. [REDACTED], legale rappresentante pro tempore dell'associazione ANPANA, ha comunicato il trasferimento della sede legale [REDACTED], [REDACTED] ([REDACTED]), [REDACTED] (PEC e sito web invariati) segnalando inoltre l'esistenza in rete del sito www.anpana.it, non riconducibile alla associazione da lui rappresentata in cui comparivano *"riferimenti circa asseriti riconoscimenti ministeriali e il medesimo codice fiscale di questa Onlus, ciò ingenerando confusione e possibili atti illeciti"*;

VISTA la nota del 25 giugno 2017, acquisita al prot.1613/SG del 30 giugno 2017, con la quale il sig. [REDACTED] ha completato l'invio della documentazione richiesta dall'Amministrazione;

VISTA la comunicazione acquisita al prot.1811/SG del 17 luglio 2017, con la quale l'[REDACTED] [REDACTED] ufficio legale ANPANA - presidenza [REDACTED], ha trasmesso l'ordinanza del Tribunale di Roma, Terza Sezione Civile, R.G. n.68748/2016, relativa alla controversia circa la titolarità del potere di rappresentanza dell'associazione, in cui si disponeva *"il sequestro liberatorio ... della somma di cui ai saldi relativi ai conti correnti ... affidando la relativa custodia al direttore delle rispettive filiali con espressa precisazione che lo svincolo dell'importo in custodia è subordinato all'ordine del Giudice che accerterà con sentenza, chi, tra [REDACTED] e [REDACTED], sia titolare dei poteri di rappresentanza dell'associazione"*;

VISTO il verbale prot.2882/SG della citata Commissione riunitasi in data 20 settembre 2017, dal quale si evidenzia che, sulla base della suddetta ordinanza n.68748/2016, l'organo collegiale ha ritenuto di dover soprassedere alla valutazione relativa all'aggiornamento ed ha espresso parere favorevole all'emanazione di un decreto ministeriale di sospensione *"sine die"* del riconoscimento dell'associazione ANPANA, in attesa della conclusione dei suddetti procedimenti giurisdizionali amministrativi, indicando contestualmente la cancellazione della denominazione dell'ANPANA e dei relativi contatti: indirizzo, sito web, sede legale ecc. dall'elenco delle associazioni riconosciute ai sensi dell'art.13 della L.349/86 pubblicato sul sito istituzionale del Ministero;

VISTO il decreto ministeriale n.363 emesso in data 15 dicembre 2017 con il quale è stata sospesa, in capo all'associazione ANPANA, l'individuazione di cui al richiamato art. 13;

CONSIDERATA la sfavorevole ordinanza emessa dal T.A.R. Lazio - Sezione Seconda Bis n.2316/2018 in merito al ricorso presentato dall'ANPANA per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del suddetto decreto ministeriale, disponendo il riesame della fattispecie;

TENUTO CONTO che la citata Commissione riunitasi in data 10 maggio 2018 - verbale prot.1996/SG - in ottemperanza alla suddetta ordinanza del T.A.R. Lazio n.02316/2018, dopo aver proceduto al riesame della fattispecie, ha ribadito l'impossibilità a procedere

ms

alla completa istruzione del procedimento di aggiornamento considerato il persistere dell'incertezza su quale delle due associazioni, aventi rappresentanti legali e sedi diverse, debba essere esaminata a tale scopo;

TENUTO CONTO dell'esistenza sul web di due siti differenti, www.anpana.it e www.anpana.net il primo afferente al sig. [REDACTED] ed il secondo al sig. [REDACTED] entrambi in attività ed aggiornati;

TENUTO CONTO che da un attento esame dei documenti pervenuti e dalla visione dei suddetti siti web, risulta che le due associazioni hanno la medesima denominazione sociale, il medesimo codice fiscale, due sedi legali diverse in differenti regioni e due diversi legali rappresentanti;

CONSIDERATO l'atto di denuncia-querela ricevuto da questo Ministero ed acquisito al prot.2049/SG del 21 maggio 2018 [REDACTED];

CONSIDERATO il permanere dell'incertezza, confermata dall'autorità giudiziaria del Tribunale Civile di Roma, aggravata dalla suddetta querela-denuncia, su quale persona fisica sia legittimamente in grado di produrre all'Amministrazione dichiarazioni impegnative ed autocertificazioni a nome dell'associazione;

RITENUTO che non si possa escludere che si tratti di due identità associative separate e distinte, benché con medesima denominazione sociale e stesso codice fiscale, con vita associativa apparentemente parallela ciascuna con propria sede legale e proprio rappresentante legale;

DECRETA

per le motivazioni addotte in premessa, è sospesa l'individuazione ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della legge 8 luglio 1986 n. 349 concessa con il decreto ministeriale 11 maggio 2004 n. DEC/RAS/693/2004 in capo all'associazione denominata "Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente onlus", con conseguente sospensione della medesima dall'elenco delle Associazioni di protezione ambientale riconosciute pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, in attesa della conclusione dei suddetti procedimenti giurisdizionali.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni decorrenti dalla data di notifica.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Gian Luca Gahatti

